

Tabella 2 - Personale A.T.A. : infrazioni, sanzioni disciplinari e sospensioni

<b>Obblighi del dipendente</b> <b>Art. 92, comma 3, del CCNL 2006/2009</b>
<b>A seconda della gravità dell'infrazione, l'inosservanza dei suddetti obblighi comporta l'irrogazione di sanzioni disciplinari</b> <b>Art. 93 del CCNL. 2006/2009</b>
a) rimprovero verbale b) rimprovero scritto; c) multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione; d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni; e) licenziamento con preavviso; f) licenziamento senza preavviso

<b>Nuovi illeciti disciplinari</b> <b>Art. 69 D.Lgs. 150/2009; art. 55-bis, co.7; Art. 55-quater; Art. 55-sexies e Art. 55-septies del D.Lgs. 165/2001 (C.C.)</b>
1) rifiuto di collaborare al procedimento disciplinare senza giustificato motivo (art. 55-bis, comma 7, D.Lgs. 165/01) <b>sanzione:</b> sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, in proporzione alla gravità dell'illecito contestato;
2) violazione di obblighi legati alla prestazione lavorativa - stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale o dall'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento alla quale consegue la condanna della P.A. al risarcimento del danno <b>sanzione:</b> ove già non ricorrano i presupposti per l'applicazione di un'altra sanzione disciplinare, sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a 3 mesi, in proporzione all'entità del risarcimento.
3) comportamento che cagioni grave danno al normale funzionamento dell'ufficio di appartenenza, per inefficienza o incompetenza o inosservanza delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle AA.PP. (art. 55-sexies, co. 2, del D.Lgs. 165/2001) <b>sanzione:</b> collocamento in disponibilità con privazione del diritto a percepire aumenti retributivi sopravvenuti.
4) prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale l'Amm.ne formula, ai sensi delle disposizioni legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amm.ne di appartenenza o dai codici di comportamento, una valutazione di insufficiente rendimento, a causa della reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa <b>sanzione:</b> licenziamento con preavviso.

Tabella 2 - Personale A.T.A. : infrazioni, sanzioni disciplinari e sospensioni

### Nuovi illeciti disciplinari (segue)

5) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o nei ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione;

6) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio

**sanzione:** licenziamento con preavviso.

7) falsa attestazione della presenza in servizio mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente o dall'ufficio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia;

8) falsità documentali o dichiarative connesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro o di progressioni di carriera;

9) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o minacciose o ingiuriose o moleste o comunque lesive dell'onore;

10) condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o l'estinzione, comunque di natura grave;

**sanzione:** licenziamento senza preavviso.

### Assenze per malattia - Nuove modalità di controllo e certificazione (art. 69 D.Lgs. 150/2009, co.7; art. 55-septies D.Lgs. 165/2001 - Circolare pagg. 10-11)

Il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora nonché il dirigente eventualmente preposto all'amministrazione, in base alle rispettive competenze, curano l'osservanza delle disposizioni del presente articolo, in particolare al fine di prevenire o reprimere, nell'ufficio, le condotte assenteistiche. Si applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 21 e 55-sexies, comma 3

#### L'INOSSERVANZA DI TALE OBBLIGO COSTITUISCE ILLECITO DISCIPLINARE

**sanzione:** ai soggetti non aventi qualifica dirigenziale, sospensione dal servizio con privazione della retribuzione non diversamente stabilito dal CCNL

Tabella 2 - Personale A.T.A. : infrazioni, sanzioni disciplinari e sospensioni

<b>Sospensione cautelare</b>
Art. 97 del C.C.N.L. 2006/2009 (art. 69 D.Lgs. 150/2009, art. 55-ter D.Lgs. 165/2001 - Circolare pa
<b>Obbligatoria</b>
1) l'autorità giudiziaria emette un provvedimento restrittivo della libertà personale. In questo caso il provvedimento per detenzione o comunque con lo stato restrittivo della libertà.
2) il dipendente ha commesso uno dei reati indicati dall'art. 58 del D.lgs. 267/2000.
<b>Facoltativa</b>
il dipendente è stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque per fatti tali da della sanzione disciplinare del licenziamento, ai sensi dell'art. 95, commi 8 e 9, del CCNL vigente.
<b>Organo competente</b>
<b>Direttore generale dell'U.S.R.</b>
<b>Dirigente scolastico</b> In casi di particolare urgenza, con provvedimento provvisorio motivato trasmesso tempestivamente al Direttore gener efferttuarsi entro 10 gg. dall'adozione del medesimo provvedimento. In caso di revoca o mancata convalida, la sospens dipendente è immediatamente reintegrato in servizio con il riconoscimento dell'intero trattamento economico spettan eventualmente lesi.
<b>Durata</b>
E' commisurata alla permanenza delle ragioni che l'hanno resa necessaria. Tuttavia, quando sia stata adottata può comunque superare il termine massimo di 5 anni previsto dall'articolo 9, Legge 19/1990 (Circolare, pag. 22